



COMUNE DI  
B E I N A S C O

**REGOLAMENTO  
PER LE AREE MERCATALI**

**Norme e direttive  
concernenti l'esercizio  
del Commercio al Dettaglio  
su aree pubbliche**

# TITOLO I

## NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

### PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi del Titolo III, Capo I, punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 2 – Definizioni**

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“autorizzazione di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

#### **Art. 3 – Prescrizioni generali**

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee e esercenti il commercio con il sistema a turnazione.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

## **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **Art. 4 – Programmazione comunale**

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Beinasco, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete Comuni sub-polo.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

### **Art. 5 – Tipologie di mercato**

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
  - *Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche*
  - *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile*
  - *Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche*
  - *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile*
  - *Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi*
  - *Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche*
  - *Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.*
2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

### **Art. 6 – Esercizio del commercio ambulante itinerante**

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
  - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

### **Art. 7 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del Decreto Legislativo n. 114/98 e dell'articolo 4 comma 1, lett. B), degli indirizzi regionali, il Comune con provvedimento della Giunta determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

### **Art. 8 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli e artigiani.**

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è soggetto alle stesse limitazioni previste nel precedente articolo 6, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 del predetto Decreto, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

5. Per gli artigiani possono essere riservati posti sui mercati al fine di consentire l'esercizio conforme alla loro particolare attività.

## **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 9 – Sistema autorizzatorio**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui al D.lgs 18 maggio 2001, 228 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

### **Art. 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

**a ufficio competente alla gestione della pratica;**

- b** *oggetto del procedimento;*
- c** *persona responsabile del procedimento;*
- d** *ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;*
- e** *termine di conclusione del procedimento.*

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

#### **Art. 11 – Autorizzazioni di tipo a).**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di **tre** autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
  - *il numero dell'area mercatale;*
  - *il numero del posteggio;*

- *il settore o i settori merceologici;*
- *il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*
- *il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.*

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

### **Art. 12 – Autorizzazioni di tipo b)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto entro il termine di 60 giorni comunicare al Comune competente la variazione della residenza contrariamente, lo stesso comune procederà ad applicare la sanzione della sospensione, così come previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 al titolo IV.

Nonostante ciò, la violazione del predetto termine non impedirà la conversione del titolo.

### **Art. 13 – Autorizzazioni temporanee**

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili, e dall'art. 23 per quanto concerne l'assegnazione dei posteggi in caso di fiere e altre manifestazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea non esime l'interessato dal rispetto delle norme fiscali, quali esse siano.
7. Non rientrano inoltre nella presente normativa e pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es. arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette – che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).

## **TITOLO II**

### **PARTE IV – *REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI***

#### **Art. 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
4. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione così come le attrezzature utilizzate per le esposizioni delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

#### **Art. 15 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche.**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 17, del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, comma 1, lette. B) degli indirizzi regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggio, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Le zone di sosta prolungata non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza e del Codice della Strada.

#### **Art. 16 – Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque da personale incaricato alla vigilanza.

2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci, e l'eventuale mezzo di trasporto dello stesso.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

#### **Art. 17 – Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il comune può disporre lo spostamento e la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi compresi le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

### **PARTE V – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

#### **Art. 18 – Orario di mercato**

1. L'orario di vendita del mercato è:

**dalle ore 8,00 alle ore 13,00**

E' data facoltà all'operatore commerciale di poter servire i clienti ancora presenti fino alle ore 13,30

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dopo dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito dal comma I del presente articolo.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino a conclusione dello stesso, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, significando che in caso di arbitrario allontanamento dal mercato prima delle ore 10.00, verrà conteggiata l'assenza.
5. “in particolari occasioni o per particolari esigenze, quali anche coordinare le aperture straordinarie in sede fissa con quelle su area pubblica il Dirigente responsabile può con propria determinazione, sentiti i rappresentanti dei mercati, prolungare o ridurre gli orari stabiliti al comma 1, definire delle edizioni domenicali o festive dei mercati e anticipare o posticipare la data di svolgimento dei mercati qualora la stessa risulta coincidente con un giorno festivo”
6. nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento dello stesso viene effettuato il 1° giorno successivo lavorativo non festivo;

### **Art. 19 – Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

### **Art. 20 – Circolazione pedonale e veicolare**

1. nei giorni di mercato è vietata la circolazione dei veicoli, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. i veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **PARTE VI – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Art. 21 – Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.  
La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
4. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
5. E' consentito ai soggetti titolari autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastano con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.
6. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da familiari coadiutori, da dipendenti o da altre persone nei cui confronti vige un rapporto di collaborazione ai sensi delle norme in materia d'occupazione, la cui condizione dovrà essere autocertificata a richiesta degli organi di vigilanza. Tuttavia, esclusivamente in casi eccezionali, motivati e valutati di volta in volta dall'Ufficio Commercio, e per periodi di tempo non superiori a tre volte nell'arco dell'anno solare per ogni mercato, l'operatore può farsi sostituire da altri incaricati.  
Affinché il sostituto possa esercitare legittimamente l'attività deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Qualora il sostituto sia persona diversa dal familiare coadiutore o dal dipendente del titolare, dovrà disporre anche della delega comprovante il motivo e/o la durata della sostituzione, che potrà consistere in una dichiarazione non autenticata accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del delegante.

## **ART.22 – Migliorie**

1. Si può procedere all'esame delle istanze di miglioria solo dopo la reistituzione dei mercati e secondo le modalità disposte dalla D.G.R. n. 32-2642 e s.m.i..
2. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della propria specializzazione merceologica.
3. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:
  - maggiore anzianità di concessione;
  - maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA;
  - maggiore anzianità dell'autorizzazione.

In deroga al precedente comma 3, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo, attrezzato come punto vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso un altro e più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del medesimo e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, nonché delle prescrizioni urbanistiche, delle limitazioni e dei divieti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'applicazione del presente punto, nonché del successivo art. 23, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

## **ART.23 - Ampliamento di posteggio**

1. Il Dirigente può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di igiene e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano senza pregiudicare il numero e le dimensioni degli altri posteggi.
2. Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

## **ART. 24 – Aggiunta o modifica del settore merceologico**

1. L'aggiunta o modifica del settore merceologico sull'autorizzazione di tipo A è soggetta ad istanza.
2. Il Comune procede al diniego dell'istanza di modifica, qualora con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita di prodotti di un determinato settore o di determinate tipologie di prodotti nell'ambito dello stesso settore.
3. Il Comune può altresì negare l'autorizzazione alla modifica o all'aggiunta nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

## **ART.25 – Scambio di posteggio**

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazioni con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio può essere consentito solo quando non comporti una modifica delle dimensioni degli spazi.

2. Nei mercati articolati in settori merceologici o in specializzazioni merceologiche, lo scambio di posto è consentito esclusivamente all'interno dei singoli settori o specializzazioni.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento della domanda è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica e non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati.

#### **ART. 26 –Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della titolarità della concessione e dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. In caso di subingresso sono fatti salvi gli eventuali vincoli di settore o di tipologia merceologica della concessione.
3. La comunicazione costituisce condizione imprescindibile del legittimo svolgimento dell'attività e pertanto fino alla comunicazione predetta l'interessato non può iniziare l'attività.
4. Il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal giorno del verificarsi dell'evento. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione in originale.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi di continuare nell'esercizio dell'attività anche in assenza dei requisiti professionali, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla morte del dante causa.

#### **ART. 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 18, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 18, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (spunta).
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8,00.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'AUTORIZZAZIONE ORIGINALE, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - *più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;*
  - *maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte;*
  - *maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;*
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine delle graduatorie formate sulla base dei vincoli merceologici dei posteggi e delle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera. Non è consentito esercitare l'attività con la copia fotostatica del titolo”.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori municipali, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. “sul posteggio assegnato in spunta l'operatore può vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché degli eventuali limiti predisposti dal Comune derivanti dalla suddivisione delle aree mercatali in settori merceologici e/o in specializzazioni merceologiche.”
9. Qualora titolare di più autorizzazioni esibite alternativamente l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrare a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni “qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco o di 2 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta”. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 20, comma 1.
12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività.
13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
14. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze. Nell'assegnazione dei posti hanno priorità i produttori biologici e le imprese che adottano tecniche di coltura a basso impatto ambientale. A parità di condizioni si privilegiano le imprese con sede aziendale nel Comune o Provincia o Regione.
15. Ai fini delle assegnazioni giornaliera, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

#### **ART. 28 – Vendita con il sistema a “Turnazione”**

1. Sono considerati “Turnanti” i venditori ambulanti che illustrano ad alta voce le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita, ne propongono l'acquisto enunciandone il prezzo e presentano eventualmente l'offerta al pubblico delle merci stesse in determinate quantità. Restano ferme le condizioni maturate nelle attuali turnazioni dei commercianti su aree pubbliche (battitori) che da tempo operano nei mercati di Beinasco e Borgaretto.
2. Considerato che la rotazione dei turnanti è stabilita su 21 giorni, il computo delle assenze dovrà necessariamente essere commisurato e rapportato alle settimane di presenza virtuale nell'anno solare e che per i turnanti è di 17 settimane.  
Per cui se i “turnanti” si assentano per un periodo complessivamente superiore a 4 settimane incorrono nella revoca della concessione del posteggio che viene disposta dal Sindaco.

3. I posteggi non occupati per 4 mesi da nessun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato.

### **ART. 29 – Modalità di assegnazione dei posteggi del mercato**

In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

1. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

### **ART. 30 – Modalità di registrazione**

1. Gli Agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 46 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23.

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 114/98 gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 mesi, ovvero 17 giornate come chiarito nei criteri regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare ferie o altre causa giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lsg 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza della concessione del posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo di ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

### **ART. 31 – Decadenza e revoca della concessione del posteggio**

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'ufficio preposto provvederà alla decadenza della concessione di posteggio nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

2. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:

- a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi;
- b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
- c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;
- d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali richiami per servizio militare, obblighi elettorali.

3 Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili per una sola volta di altri 6 mesi.

4 Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'ufficio Comunale competente prima del loro verificarsi e debitamente documentate.

5 I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.

### **ART. 32 - Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legale rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/1998;
- b) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata:

2. L'autorizzazione è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 31.

3. Le autorizzazioni di tipo A e B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse.

4. L'autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento TOSAP e del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'art. 29 comma 3 D. Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione

due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. L'autorizzazione, inoltre può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a :

a) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata;  
b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;

c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici, idrici, dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato.

6) Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.

7) nei casi previsti dai precedenti commi, 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro 30 giorni dal ricevimento di quest' ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.

### **ART. 33 – Decadenza e revoca della concessione dei posti riservati ai produttori agricoli.**

1. I Produttori decadono dal diritto di vendere su posteggi riservati qualora:

- l'assenza dal posteggio sia superiore a quattro mesi per ciascun anno solare;
- Oltre al periodo di cui al precedente comma, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a 4 mesi, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente;
- I produttori o i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui all'art. 4, comma 6, del D.lgs., 228/01;

### **ART. 34 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

## **PARTE VII - MODALITA' DI VENDITA**

### **ART. 35 – Obblighi dei venditori**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombero da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori devono provvedere alla rimozione delle attrezzature e all'accurata pulizia dei rispettivi posteggi e dei passaggi adiacenti, raccogliendo i rifiuti e conferendoli differenziatamente negli appositi contenitori.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

In caso di trasferimento della titolarità, è consentito svolgere l'attività con la ricevuta di presentazione della comunicazione di subingresso in originale.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. I cavi utilizzati per l'allacciamento alle colonnine per l'uso dell'energia elettrica devono essere coperti con apposita canalina.

5. I cartellini o listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti. A tale obbligo sono soggetti anche i produttori agricoli.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi incluse le merci usate.

7. Nell'area di mercato è vietata ogni attività o riunione non autorizzata, avente scopo diverso dalla vendita, atta a turbare comunque l'ordine e la disciplina del mercato; nel caso sarà applicato quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

#### **ART. 36 – Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato ad eccezione di quelle già installate nei negozi mobili e non più di cm. 50

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

5. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.

#### **ART. 37 – Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma sui banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,60.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

### **ART. 38 – Divieti di vendita**

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione.
4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche".
5. La vendita dei prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 327/80.

### **ART. 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Nei mercati è severamente vietato uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

### **ART. 40 – Controllo igienico-sanitario**

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I titolari dei banchi di generi alimentari devono vietare che la merce esposta venga toccata e/o manipolata, salvo con l'uso di appositi guanti igienici monouso.

### **ART. 41 – Prodotti non vendibili sui mercati**

1. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti esclusi dalle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo non conformi alle leggi sanitarie.

### **ART. 42 – Caratteristiche dei negozi mobili**

1. In tutti i negozi mobili immatricolati successivamente al 17 maggio 2002, il mantenimento delle temperature previste deve essere assicurato da un sistema autonomo di erogazione di corrente elettrica; tuttavia, i negozi mobili immatricolati prima di tale data e limitatamente al periodo del trasporto da e verso l'area mercatale, possono utilizzare altre idonee attrezzature atte a mantenere ininterrotta la catena del freddo.
2. Nei negozi mobili, l'attività di somministrazione è limitata esclusivamente ad alimenti già pronti per il consumo, precedentemente prodotti in laboratori autorizzati.  
E' tuttavia consentita, in settori o spazi attrezzati, la preparazione estemporanea e la guarnitura di alimenti già preparati (farciture di pizze precotte, panini e tramezzini ecc.).

#### **ART. 43 – Caratteristiche dei banchi temporanei e non soggetti a preventivo lavaggio**

1. Per la protezione degli alimenti deperibili, i banchi temporanei devono essere dotati di apposite protezioni verso i clienti con uno sviluppo verticale ed orizzontale di almeno 30 cm., nonché di una adeguata copertura dell'intero banco, sufficiente ad assicurare il riparo da intemperie climatiche e polluzioni ambientali.

#### **ART. 44 – Atti dannosi agli impianti del mercato**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti..

#### **ART. 45 – Utilizzazione energia elettrica e bombole di gas**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, ad impianti diversi da quelli già esistenti nell'area di mercato senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Il consumo è a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita.

#### **ART. 46 – Furti, danneggiamenti e incendi**

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

### **PARTE VIII – ORGANI DI CONTROLLO**

#### **ART. 47 – Organi preposti alla vigilanza**

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale della Polizia Municipale:
  - *Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;*
  - *Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;*
  - *Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo alla esibizione dell'autorizzazione;*
  - *Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);*
  - *Far osservare il rispetto del presente Regolamento.*

#### **ART. 48 – Rappresentanti degli operatori commerciali**

1. In ogni mercato gli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio fisso procedono alla nomina di propri rappresentanti. I produttori possono nominare un proprio rappresentante.

2. Per ogni mercato non possono essere nominati più di quattro rappresentanti oltre quello previsto per i produttori.
3. Della nomina e di eventuali variazioni deve essere data comunicazione all'Amministrazione in forma scritta, debitamente sottoscritta da due terzi degli aventi diritto al voto.
4. In caso di mancata nomina dei rappresentanti, i medesimi sono designati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale.
5. I rappresentanti sono chiamati ad esprimere suggerimenti e pareri sulle seguenti materie:
  - a) atti modificativi del mercato;
  - b) ristrutturazione;
  - c) modifiche dell'orario ordinario di vendita;
  - d) le proposte di dotazione, modifiche e miglioramenti da apportare alle strutture ed alle attrezzature.;
  - e) tutte le altre materie relative all'esercizio del commercio su area pubblica qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno.
6. La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posteggio fisso.

## **PARTE IX – NORME FINALI**

### **ART. 49 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

### **ART. 50 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

### **ART. 51 – Canone, tasse e tributi**

1. Alle concessioni su area pubblica si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale in materia Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

2. La tassa di occupazione suolo pubblico è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del medesimo; durante tutto il periodo in cui il concessionario usufruisce della conservazione del posto è dunque tenuto alla corresponsione della tassa.

3. Il titolare di concessione di posto fisso è tenuto, nei termini di cui al D.Lgs. n. 507/93, al pagamento della tassa connessa all'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 1.

4. Gli operatori concessionari di posteggio a carattere giornaliero sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico, secondo le tariffe stabilite.

Il concessionario del posteggio è tenuto al pagamento di quanto segue:

- Tariffa raccolta rifiuti;
- Tassa per occupazione del suolo pubblico (concessione decennale);
- Utenze energia elettrica;

Il mancato pagamento di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di revoca della relativa concessione di posteggio, fatta salva la possibilità di adempiere all'obbligo del pagamento dopo la comunicazione di avvio del procedimento dell'adozione del provvedimento di revoca.

5. Il mancato pagamento di quanto previsto ai commi precedenti costituisce inoltre causa di sospensione dall'assegnazione in spunta dei posteggi liberi fino all'adempimento dell'obbligo di

pagamento con contestuale mancata attribuzione della presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria".

#### **ART. 52 – Sanzioni**

- 1.** Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio (o dal posteggio autorizzato), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.582,28 a €15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 28/1° e 29/1°, del D. Lgs 114/98. La merce deperibile non sarà distrutta ma devoluta ad associazioni e/o comunità Onlus che si occupano di assistenza alle fasce sociali più povere che saranno individuate al momento.
- 2.** Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a €3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs 114/98.
- 3.** Per le violazioni al presente Regolamento di cui all'art. 6 comma 3 e 4, art. 19 comma 1°, art. 34 comma 2°, art. 35 commi 1, 2 e 3, art. 36 commi 1, 2 e 3 e art. 39 comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- 4.** Chiunque violi la disposizione di cui all'art. 34 comma 5 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €3.098,00.
- 5.** In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 6.** Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Al Comune di Beinasco pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

## *INDICE*

### **TITOLO I**

## **NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

### **PARTE I- PREMESSA**

Art.1 – Finalità	pag. 2
Art.2 – Definizioni	“ 2
Art.3 – Prescrizioni generali	“ 2

### **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Art.4 – Programmazione comunale	“ 3
Art.5 – Tipologie di mercato	“ 3
Art.6 – Esercizio del commercio itinerante	“ 3
Art.7 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	“ 4
Art.8 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli e artigiani	“ 4

### **PARTE III. – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art.9 – Sistema autorizzatorio	“ 4
Art.10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	“ 4
Art.11 – Autorizzazioni di tipo a)	“ 5
Art.12 – Autorizzazioni di tipo b)	“ 6
Art.13 – Autorizzazioni temporanee	“ 6

### **TITOLO II**

### **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

Art.14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	“ 7
Art.15 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	“ 7
Art.16 – Disciplina generale dei mercati	“ 7
Art.17 – Sospensione e trasferimento temporanei	“ 8

### **PARTE V – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

Articolo 18 – Orario di mercato	“ 8
Articolo 19 – Modalità di accesso degli operatori	“ 9
Articolo 20 – Circolazione pedonale e veicolare	“ 9

### **PARTE VI – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

Art.21 – Concessione del posteggio	“ 9
Art.22 – Migliorie	pag. 10
Art.23 – Ampliamento di posteggio	“ 10

Art.24 – Aggiunta o modifica del settore merceologico	“	10
Art.25 – Scambio di posteggio	“	10
Art.26 – Subingresso nel posteggio	“	11
Art.27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	“	11
Art.28 – Vendita con il sistema a turnazione	“	12
Art.29 – Modalità di assegnazione dei posteggi del mercato	“	13
Art.30 – Modalità di registrazione	“	13
Art.31 – decadenza e revoca della concessione del posteggio	“	14
Art.32 – Decadenza, revoca e sospensione dell’autorizzazione	.....”.....	14
Art.33 – decadenza e revoca della concessione dei posti riservati ai produttori agricoli	“	15
Art.34 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	“	15

## **PARTE VII - MODALITA' DI VENDITA**

Art.35.- Obblighi dei venditori	“	15
Art.36 – Attrezzature di vendita	“	16
Art.37 – Collocamento delle derrate	“	17
Art.38 – Divieti di vendita	“	17
Art.39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	“	17
Art.40 – Controllo igienico sanitario	“	17
Art.41 – Prodotti non vendibili sui mercati	“	17
Art.42 – Caratteristiche dei negozi mobili	“	17
Art.43 – Caratteristiche dei banche temporanei	“	18
Art.44 – Atti dannosi agli impianti del mercato	“	18
Art.45 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	“	18
Art.46 – Furti, danneggiamenti e incendi	“	18

## **PARTE VIII - ORGANI DI CONTROLLO**

Art.47 – Organi preposti alla vigilanza	“	18
Art.48 – Rappresentanti degli operatori commerciali	“	19

## **PARTE IX – NORME FINALI**

Art.49 – Norme di rinvio	“	19
Art.50 – Norme abrogate	“	19
Art.51 – Canone, tasse e tributi	“	19
Art.52– Sanzioni	“	20